

N. R.G. 629/2022



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberto Centaro

Presidente

dott. Nicolò Crascì

Consigliere

dott.ssa Claudia Cottini

Consigliere relatore estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **629/2022**

PROMOSSA DA

COCCO ANGELO (C.F. CCCNGL53S08B428Z), elettivamente domiciliato in via Unione Sovietica n. 4, Siracusa; rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE FONTANA, giusta procura in atti;

APPELLANTE

CONTRO

F.E.M.C.A. - FEDERAZIONE ENERGIA MODA CHIMICA E AFFINI - CISL SIRACUSA RAGUSA (C.F. 93041960894), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in viale Scala Greca n. 67/b, Siracusa, rappresentata e difesa dall'avv. ITALO BASSO e dall'avv. ANGELA MAIELI, giusta procura in atti;

APPELLATA

pagina 1 di 6



All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del giorno 13 febbraio 2023 le parti hanno concluso come nelle note scritte depositate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14 dicembre 2015, Cocco Angelo conveniva in giudizio la F.E.M.C.A. CISL, Sezione territoriale di Siracusa e Ragusa, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento degli obblighi negoziali assunti da quest'ultima in forza del contratto di mandato sorto tra le parti in ragione dell'iscrizione del Cocco all'organizzazione sindacale F.E.M.C.A. CISL. Conseguentemente, l'attore, odierno appellante, chiedeva la condanna della F.E.M.C.A. CISL al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, pari alla complessiva somma di euro 23.981,72 (di cui euro 15.981,72 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, costituito dalle differenze retributive tra il trattamento di integrazione salariale ricevuto per essere stato messo in CIGS per complessivi mesi 24 e la retribuzione che avrebbe dovuto ricevere, ove fossero stati attivati i meccanismi di rotazione dei lavoratori, ed euro 8.000,00, equitativamente quantificati, a titolo di danno non patrimoniale da demansionamento subito, per essere stato posto, al termine della CIGS, in stato di sostanziale inattività sino al licenziamento, avvenuto nel gennaio 2014).

Si costituiva in giudizio la F.E.M.C.A. CISL, Sezione territoriale di Siracusa e Ragusa, contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 2139/2021 del 3 dicembre 2021 (resa nel procedimento n. 6132/2015 R.G.), il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda risarcitoria proposta dall'attore e lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore della F.E.M.C.A. CISL.

Con atto di citazione notificato in data 19 aprile 2022, Cocco Angelo proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando cinque motivi di gravame.

Si costituiva in giudizio la F.E.M.C.A. CISL, Sezione territoriale di Siracusa e Ragusa, e deduceva l'infondatezza dell'appello, chiedendo il suo integrale rigetto.

In esito all'udienza cartolare del 13 febbraio 2023, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione di termini sino al 6 marzo 2023 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.



Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato l'inadempimento, da parte del sindacato F.E.M.C.A CISL, Sezione territoriale di Siracusa e Ragusa, degli obblighi assunti con il contratto di mandato che, secondo l'appellante, sorgerebbe automaticamente in forza dell'iscrizione del lavoratore e del pagamento delle correlate quote associative.

A sostegno del proprio assunto, l'appellante ha richiamato due precedenti della giurisprudenza di merito (Tribunale di Torino n. 7201 del 10.12.2013 e Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, del 17.04.2014), sostenendo che il primo Giudice ne avrebbe travisato il contenuto.

Più in dettaglio, secondo l'appellante, la fonte degli obblighi di informazione e di attivazione diretta per la tutela dei diritti contrattuali degli associati, violati dal Sindacato, deve essere rintracciata nello Statuto dell'associazione sindacale, anche in assenza di un mandato *ad hoc* attribuito per la gestione di una singola vertenza.

Con il secondo motivo, l'appellante deduce la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di mandato, rimproverando al Sindacato di non avere rilevato la condotta illegittima posta in essere dall'azienda, sua datrice di lavoro, nell'ambito della procedura di CIGS che lo ha riguardato (consistita nella mancata rotazione dei lavoratori ad essa sottoposti) e di avere omesso di informarlo circa l'illegittimità della procedura stessa e la conseguente possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria per contestarla.

Il primo e il secondo motivo, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Risulta, infatti, condivisibile l'argomentazione sviluppata dal Giudice di prime cure, in relazione alla necessità di conferire al Sindacato uno specifico incarico per la gestione di una o più vertenze determinate riguardanti il lavoratore, anche in forma orale, purché l'affidamento dell'incarico emerga inequivocabilmente dalle risultanze probatorie. Il Sindacato, infatti, è un'organizzazione che nasce a tutela dell'interesse collettivo di tutti i lavoratori appartenenti allo stesso e non dell'interesse individuale del singolo (che, astrattamente, potrebbe anche essere confliggente con quello del gruppo), non potendosi, pertanto, desumere dalla mera iscrizione all'associazione sindacale e dal correlato



versamento della quota associativa l'automatico obbligo di impugnativa di qualsivoglia provvedimento lesivo dei diritti di un singolo lavoratore, pur iscritto.

In questo senso, d'altronde, si sono espresse le due pronunce della giurisprudenza di merito richiamate dall'appellante, riguardanti, entrambe, ipotesi in cui il lavoratore aveva conferito al sindacato di appartenenza un apposito mandato professionale per la gestione di una specifica vertenza (nei casi di specie, l'impugnazione del licenziamento asseritamente illegittimo).

In tali pronunce, il riconoscimento della responsabilità dell'organizzazione sindacale derivava dal fatto che i lavoratori avevano affidato un preciso incarico al sindacato, che però non aveva agito tempestivamente, determinando così la decadenza dei lavoratori dall'esercizio del diritto di impugnativa del licenziamento patito e la conseguente impossibilità di ottenere la relativa tutela giudiziale.

Per converso, nel caso di specie non si rintraccia nella documentazione in atti alcun mandato conferito, in forma scritta o anche orale, al sindacato; né emerge *aliunde* dagli elementi del giudizio alcun conferimento a quest'ultimo dell'incarico di prestare assistenza legale in ordine alla vertenza relativa alla procedura di CIGS, cui è stato sottoposto il Cocco, dal settembre 2011 al settembre 2012 per crisi e dall'ottobre 2012 al settembre 2013 per ristrutturazione aziendale, senza beneficiare del meccanismo della rotazione.

Va, peraltro, considerato che, quand'anche si volesse ritenere la sussistenza di un obbligo informativo della F.E.M.C.A. CISL, che rinvenga la propria fonte nello Statuto dell'associazione, laddove, all'art. 9, prevede il diritto degli associati “*ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire dei servizi dell'organizzazione*”, nonché “*il diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano*”, opererebbe, comunque, il principio di autoreponsabilità, che trova fondamento nell'art. 2 della Costituzione, e il conseguente onere di auto-informazione gravante sul lavoratore, che gli impone di attivarsi al fine di richiedere l'intervento del Sindacato a tutela dei propri diritti.

Da quanto sopra discende pertanto che non può ritenersi sussistente un rapporto di mandato professionale *ad hoc* tra l'organizzazione sindacale appellata e il Cocco, avente ad oggetto la gestione di una vertenza ben determinata, di cui si possa configurare l'inadempimento.



Con subordinati motivi di gravame (terzo e quarto), proposti dall'appellante per l'eventualità che sia ritenuto inesistente l'invocato rapporto di mandato tra le parti, si deduce che l'accertamento dell'inadempimento del Sindacato e la correlata condanna dello stesso al risarcimento del danno dovrebbero, comunque, derivare dalla sussunzione della fattispecie nello schema della responsabilità da contatto sociale o in quello della gestione di affari altrui.

Anche queste doglianze sono infondate.

Da un lato, appare improprio invero il richiamo alla figura della responsabilità da contatto sociale qualificato. Essa, infatti, si configura in assenza di un preesistente rapporto contrattuale o, più in genere, di un preesistente rapporto obbligatorio tra le parti. Nel caso oggetto della presente controversia, invece, le parti sono legate da un rapporto contrattuale, costituito dal contratto associativo, il cui inadempimento è stato escluso in forza della pregressa motivazione.

Dall'altro lato, in modo analogo, risulta non pertinente il richiamo all'istituto della gestione di affari altrui, caratterizzato da un rapporto obbligatorio che si instaura in forza della legge (soltanto a seguito dell'esecuzione della prestazione da parte del gestore) e che presuppone l'impossibilità, da parte del *dominus*, di provvedere autonomamente a gestire i propri interessi; presupposti carenti nella specie.

Il rigetto dei primi quattro motivi di gravame comporta l'assorbimento del quinto e ultimo motivo, che attinge il profilo consequenziale della prova dell'esistenza del lamentato danno (in particolare, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provato, neanche in termini di perdita di *chance*, il danno da lui subito a causa della mancata tempestiva attivazione del Sindacato a tutela dei suoi interessi).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il proposto appello va quindi integralmente rigettato.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al valore (compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00) della presente controversia in relazione alle fasi espletate, con distrazione della somma liquidata al Sindacato a favore dei suoi difensori, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 93 c.p.c.

Non ricorrono le condizioni per la condanna - chiesta da parte appellata - al risarcimento dei danni *ex* art. 96 c.p.c., non risultando concreti elementi indicativi della temerarietà della lite e/o di un abuso del processo da parte dell'appellante.



Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. 115/2002, a norma del quale, quando l'impugnazione è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo art. 13.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 629/2022 R.G., rigetta l'appello proposto da Cocco Angelo nei confronti della F.E.M.C.A. (Federazione Energia Moda Chimica e Affini) - CISL Siracusa e Ragusa e avverso la sentenza n. 2139/2021 del 3 dicembre 2021 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento n. 6132/2015 R.G.), che conferma;

condanna l'appellante Cocco Angelo alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi di avvocato (€ 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, e ne dispone la distrazione *ex art. 93 c.p.c.* a favore dei difensori;

rigetta la domanda di risarcimento dei danni *ex art. 96 c.p.c.* proposta dalla parte appellata;

dà atto della sussistenza dei presupposti (*ex art. 13, comma 1-quater*, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 - *bis* del medesimo art. 13.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte di appello il 24 marzo 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott.ssa Claudia Cottini

IL PRESIDENTE

dott. Roberto Centaro

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011

